



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 10.10.2019

Esecuzione Immediata

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Gratteri ed il Comune di pollina per la costituzione dell'Ufficio di Segreteria convenzionata.

L'anno **duemiladiciannove** e questo giorno **dieci** del mese di **ottobre** alle ore **17,30** nella sala conferenze del Centro Diurno sito in Piazza Ungheria, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale prot.. 4914 del 04.10.2019, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.

Presiede la seduta la sig.ra Brocato Rosaria nella sua qualità di Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.7 come segue:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	BROCATO Rosaria	x	
2	SERPEGINI Ciro	x	
3	SANTORO Francesco	x	
4	CIRRITO Nico	x	
5	TEDESCO Antonio		x
6	AGOSTARO Mariacristina	x	
7	LA DUCA Renato	x	
8	MARGIOTTA Stefania		x
9	TORNABENE Giacomo		x
10	DRAGO Dario	x	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere **FAVOREVOLE**

In continuazione di seduta

*Si passa a trattare l'argomento posto al punto 2 dell'O.d.g. avente ad oggetto:
"Approvazione convenzione tra il Comune di Gratteri ed il Comune di Pollina per la
costituzione dell'Ufficio di Segreteria convenzionata"*

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Propone la sospensione della seduta per alcuni minuti. sono le ore 17,45.

*La proposta viene messa ai voti ed approvata all'unanimità dai 6 consiglieri presenti
Alle ore 17,55 il Presidente riapre la seduta.*

Entra il consigliere Santoro – Presenti n.7.

*Quindi introduce l'argomento dando lettura della proposta portata all'esame
del Consiglio Comunale, nonché dello schema di convenzione che alla stessa è
allegato..*

*Il Presidente del Consiglio Comunale, preso atto che nessun consigliere chiede
la parola, mette ai voti lo schema di convenzione così come proposto.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

- *Sentito il Presidente;*
- *Vista la proposta e lo schema di convenzione di cui in oggetto;*
- *Acquisiti i pareri di cui all'art.12 della L.R. n.30/2000;*

*Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, consiglieri
presenti e votanti n.7, il cui risultato è stato accertato dal Presidente con l'assistenza
degli scrutatori nominati ad inizio di seduta*

DELIBERA

APPROVARE lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di
Segreteria Comunale con il Comune di Pollina, che consta di n.8 articoli e alla
presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;

DARE MANDATO al Sindaco pro tempore per la sottoscrizione dell'atto;

TRASMETTERE il presente atto al Comune di Pollina ed all'ex Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciale Sezione Regionale per
la Sicilia, per i provvedimenti di competenza.

Quindi il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti l'immediata esecuzione della presente; presenti e votanti n.7, con voti favorevoli n.7, il cui risultato è stato accertato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

DELIBERA

***DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.
ai sensi dell'art.12 comma 2 ° della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.***

COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**Presentata dal Sindaco
Avv. Giuseppe Muffoletto**

Oggetto:	Approvazione convenzione tra il Comune di Gratteri ed il Comune di Pollina per la costituzione dell'Ufficio di Segreteria Convenzionata.
-----------------	---

COMUNE DI GRATTERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Gratteri ed il Comune di Pollina per la costituzione dell'Ufficio di Segreteria Convenzionata”.

IL SINDACO

Richiamati:

- l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

- l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;

- l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale nel modo seguente:

1) I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

2) Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia;

3) Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative

funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determinata l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi;

Visto che lo stesso art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 al 2[^] comma dispone che le convenzioni sopra richiamate debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Dato atto che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno; che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

Dato atto che- la nomina del segretario Comunale è obbligatoria per legge e l'assenza di un segretario comunale titolare non permette all'Ente un funzionamento efficiente ed efficace;

Preso atto dello scioglimento anticipato della convenzione di segreteria tra i comuni di Castelbuono e Pollina a decorrere dal 1° settembre 2019;

Preso atto della disponibilità manifestata dalle Amministrazioni Comunali di Gratteri e Pollina di convenzionarsi per la gestione associata del servizio di segretario comunale;

Vista la Det. 851/2019 con la quale il Prefetto della Provincia di Palermo prende atto della declassificazione della segreteria comunale di Pollina da 3[^] a classe 4[^]

Vista la determinazione Sindacale del Comune di Gratteri n 14 del 20.08.2019 con la quale viene determinato lo stipendio annuo lordo del Segretario Comunale pari ad € 42.193,00 comprensivo di oneri ed irap;

Considerato che la retribuzione del Segretario Comunale con la maggiorazione del 25% spettante per la convenzione dell'Ufficio di Segreteria ammonta ad € 47.514,46 di cui € 28.508,676 a carico del comune di Gratteri ed € 19.005,78 a carico del comune di Pollina;

Valutata l'opportunità di conseguire un risparmio di spesa per questo Ente ed un ulteriore risparmio per la finanza pubblica conseguito dal comune di Gratteri attraverso l'utilizzo della

convenzione per la gestione dell'Ufficio di segreteria attraverso un processo di razionalizzazione e modernizzazione della macchina amministrativa comunale;

Visto lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Gratteri il ruolo di Comune Capo Convenzione;

Visti

- **i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del TUEL;**
- **l'art. 30 del T.U. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;**
- **l'art. 10 del D.P.R. n.465/1997 e s.m.i;**
- **il vigente Statuto Comunale;**

PROPONE

1. Di disporre che tra i comuni di Gratteri e Pollina sia svolto in modo associato l'ufficio di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97.
2. Di approvare il testo dell'accorso allegato "A", composto da 8 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regolerà i rapporti tra il segretario generale ed i comuni di Gratteri e di Pollina.
3. Di stabilire che la convenzione avrà la durata di 2 anno.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pollina e alla Prefettura di Palermo – Ufficio per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunale e Provinciali – per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
5. Di dare mandato al Sindaco per la stipula della convenzione in rappresentanza dell'Ente.



IL SINDACO

Avv. Giuseppe Muffoletto

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GRATTERI E POLLINA
PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI
SEGRETERIA CONVENZIONATA**

L'anno duemiladiciannove il giorno..... del mese di..... presso la sede del Comune di Gratteri sono intervenuti i Sigg:

- 1) Avv. Giuseppe Muffoletto nato a Cefalù il 29.7.1951 il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Gratteri (C.F. MFFGPP51L29C421K) autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, resa esecutiva a norma di legge ed allegata sub. lett. "A";
- 2) Dott.ssa Magda Culotta nata ail.....la quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Pollina (C.F.) autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, resa immediatamente esecutiva a norma di legge ed allegata Sub lett. "B";

PREMESSO

- **Che i Comuni di Gratteri e Pollina**, compresi nell'ambito territoriale della Sezione Regionale Siciliana dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, **intendono convenzionare l'Ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti;**
- Che la costituzione della superiore convenzione trova riscontro nella seguente normativa:
 - art. 98 del D.L.vo n. 267/2000;
 - art.10 del D.P.R. n. 465/1997 che, in particolare stabilisce i contenuti delle convenzioni quali:
 - a) le modalità di espletamento del servizio;
 - b) l'individuazione del Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario;
 - c) la durata della convenzione e possibilità di recesso;
 - d) gli obblighi e garanzie reciproche.
 - art.681 e seguenti del Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato nella GURS n.20 del 9/5/2008 (Suppl.Ord.)
- Che la popolazione residente nel Comune di Gratteri al 31.12.2018 è di 910 ab;
- Che la popolazione residente nel Comune di Pollina al 31.12.2018 è di 2.956 ab;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentanti, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1
(Premessa)**

1. Le parti approvano la premessa come integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art.2
(Oggetto)**

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti, così come prevista dalla normativa richiamata in premessa, nonché dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell' ex Agenzia Nazionale autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art.3

(Finalità)

1. L'organizzazione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria consiste nell'avvalersi, da parte degli Enti convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di Legge, Statuti, Regolamenti o provvedimenti sindacali ed altri equipollenti, sono allo stesso attribuiti.
2. L'organizzazione in forma associata dell'Ufficio deve tendere, in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art.4

(Durata e svolgimento)

1. La presente convenzione avrà decorrenza, previa sua sottoscrizione, dalla data di emanazione del provvedimento dalla Prefettura - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - e per la durata di anni due, tacitamente rinnovabile alla scadenza, qualora non intervenga nei tempi di cui al successivo terzo comma la deliberazione di recesso. E' fatta salva comunque la possibilità di scioglimento anticipato per motivate ragioni.
2. La presente convenzione può essere sciolta in ogni momento, sia per mutuo consenso degli Enti convenzionati, manifestato con deliberazione del Consiglio Comunale, sia per volontà di un singolo Comune associato, ugualmente manifestata con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il rapporto convenzionale cessa decorsi 10 giorni dalla notifica della deliberazione di recesso.
4. Compete al Sindaco del Comune capofila della convenzione dare immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, dei provvedimenti di costituzione, recesso/scioglimento della convenzione e nomina del Segretario titolare.

Art. 5

(Sede e nomina del titolare)

1. La sede del servizio di Segreteria viene localizzata nel Comune di Gratteri ed individuato lo stesso Comune quale capofila della convenzione.
2. La nomina del Segretario viene fatta, previa intesa tra i Sindaci dei Comuni convenzionati, dal Sindaco capofila, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
3. Nel caso di scioglimento anticipato della convenzione, i Sindaci definiscono, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale dei due Comuni il Segretario stesso deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capofila o sede della convenzione. Rientra comunque nella facoltà del segretario titolare di richiedere di essere collocato in disponibilità in ipotesi di appartenenza ad una fascia professionale superiore.
4. Spetta, altresì, al Sindaco pro-tempore del Comune di Gratteri di concerto con il Sindaco di Pollina:
 - la concessione del congedo ordinario al Segretario;
 - l'assegnazione della maggiorazione della retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato entro i limiti previsti dal C.C.N.L. e dalla contrattazione decentrata;
 - la nomina del Segretario supplente per i casi di assenza e/o impedimento del Segretario
 - l'autorizzazione al Segretario per lo svolgimento di incarichi o svolgimento di attività varie.

Art.6

(Procedura e revoca del Segretario)

1. E' ammessa la revoca del Segretario nelle sole ipotesi e con le procedure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. L'accertamento di un presupposto per la revoca del Segretario Comunale e tutti gli atti relativi al procedimento devono essere comunicati, se avviati e conclusi dal Sindaco del Comune diverso, al Sindaco del Comune competente alla nomina al quale spetta di emanare l'atto formale di revoca.
3. In caso di inottemperanza del Sindaco competente si avviano le procedure per il recesso dalla convenzione.
4. Il Segretario titolare della convenzione, in assenza di avvio e conclusione di un separato procedimento di revoca, si intende confermato titolare della Sede di Segreteria del Comune che non ha avviato il procedimento di revoca, venutasi a creare per effetto del venire meno della convenzione. Rientra comunque nella facoltà del segretario titolare di richiedere di essere collocato in disponibilità in ipotesi di appartenenza ad una fascia professionale superiore.

Art.7

(Modalità di svolgimento del servizio)

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti il Segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi ed ai programmi di ogni amministrazione. La partecipazione del Segretario alle riunioni degli Organi Collegiali di ciascuno dei comuni è concordata dalle Amministrazioni con il Segretario medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti e delle relative scadenze di termini fissati dalla legge o dai regolamenti, che determinano automaticamente la eventuale priorità nella scelta delle date e degli orari.
2. Le prestazioni lavorative del Segretario, fermi restando gli impegni orari da egli osservati alla data della stipula della presente convenzione, sono ripartite tra gli enti in maniera proporzionale agli oneri economici rispettivamente sostenuti, nel rispetto delle direttive e delle esigenze espresse dalle Amministrazioni Comunali, dalla complessità dei compiti che in ciascuno dei comuni convenzionati sono a lui affidati, nonché del calendario e delle sue variazioni stabilite, sentito il Segretario Comunale, di comune accordo dai sindaci.

Art. 8

(Rapporti finanziari)

1. I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri in base al diverso apporto temporale di prestazione lavorativa di cui ogni Ente fruisce come stabilito dal precedente art. 7, comma 1.
2. Il trattamento economico, unitamente agli oneri riflessi, spettanti al Segretario è ripartito come segue:
 - 60% a carico del Comune di Gratteri;
 - 40% a carico del Comune di Pollina;
3. Ogni singola Amministrazione può stabilire e porre al proprio carico altri emolumenti previsti dalle leggi vigenti dai contratti a favore dei Segretari Comunali, mentre vengono ripartite nelle percentuali di cui al punto 2) le spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del Segretario titolare della convenzione.
4. Per quanto concerne gli oneri per il rimborso delle spese di viaggio, gli stessi saranno riconosciuti come per contratto, legge e circolari attuative.
5. Non sono soggetti a ripartizione e sono corrisposti singolarmente da ciascun Comune, le indennità di missione, diritti di segreteria spettanti per l'attività di rogo e buono pasto per

l'attività svolta nelle ore post meridiane.

6. Ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere in base al trattamento economico spettante al Segretario Comunale e scaturente dalla presente convenzione ed alla superiore ripartizione.
7. Il Comune di Gratteri, fungendo anche da sostituto d'imposta, provvede mensilmente a corrispondere l'intera retribuzione spettante al Segretario a titolo di anticipazione anche di quanto posto a carico dell'altro Comune contraente, obbligandosi a garantire la continuità della corresponsione in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione.
8. Il Comune di Pollina provvede mensilmente all'accredito in favore del Comune di Gratteri della somma a suo carico sulla scorta di un prospetto riassuntivo trasmesso dal responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune incaricato delle anticipazioni.

In caso di ritardo nei pagamenti, decorrono dalla scadenza, in favore del Comune che ha provveduto all'anticipazione, gli interessi sulle somme anticipate che si fissano in una misura corrispondente a quella dovuta per le anticipazioni di Tesoreria.

IL SINDACO DI GRATTERI
(*Avv. Giuseppe Muffoletto*)

IL SINDACO DI POLLINA
(*Dott.ssa Magda Culotta*)

IL PRESIDENTE

f.to sig.ra Brocato Rosaria

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Sig. Ciro Serpegini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.SSA C.P. SFERRUZZA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 L.R. 44/91);

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza